



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA



**Riserva Naturale
Regionale**

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 101 del 16/09/2014

OGGETTO: DIRETTIVE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL REGISTRO UNICO DELLE FATTURE.

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di settembre alle ore 12:00 a seguito di avviso del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
ARBOSCELLO Roberto	Sindaco	Sì
GAGGERO Luca	Vice Sindaco	Sì
GALLETTI Carlo	Assessore	Sì

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Fulvio dott. GHIRARDO.

ASSUME LA PRESIDENZA ARBOSCELLO Roberto – SINDACO.

OGGETTO: DIRETTIVE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL REGISTRO UNICO DELLE FATTURE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede:

- l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165 di adottare, a decorrere dal 1° luglio 2014, il registro unico delle fatture, nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti;
- l'esclusione di poter ricorrere a registri di settore o di reparto;
- l'integrazione del registro unico delle fatture quale parte integrante del sistema informativo contabile;
- l'annotazione nel registro dei seguenti dati relativi ad ogni fattura o altro documento contabile equivalente:
 - a) il codice progressivo di registrazione;
 - b) il numero di protocollo di entrata;
 - c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
 - d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
 - e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
 - f) l'oggetto della fornitura;
 - g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
 - h) la scadenza della fattura;
 - i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
 - l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
 - m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
 - n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

CONSIDERATO inopportuno, per ragioni di praticità funzionale, avvalersi, in sostituzione del registro unico delle fatture, delle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come consentito dallo stesso su citato art. 1;

TENUTO CONTO che la previsione del registro delle fatture non soltanto rientra nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, come definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ma, in particolare, costituisce un elemento essenziale integrativo del sistema di tracciabilità dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui, inoltre, fanno parte integrante:

- gli strumenti diretti ad attuare l'obbligo della fatturazione elettronica (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3/4/2013 n. 55), nei rapporti commerciali tra pubbliche amministrazioni e fornitori, il cui termine di attivazione è stato anticipato al 31 marzo 2015 (art. 25 del decreto-legge 66/2014);

- il sistema utile a monitorare i debiti delle pubbliche amministrazioni ed a favorirne l'estinzione (artt. da 27 a 40 del D.Lgs. 66/2013);
- gli strumenti finalizzati a garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, onde evitare (art. 41 D.Lgs. 66/2014):
 - a) l'obbligo "ope legis" di corrispondere ai creditori gli interessi moratori nelle ipotesi del loro inutile decorso;
 - b) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
 - c) la mancata riduzione degli obiettivi annuali di cui al comma 122 della legge 13/12/2010, n. 220, nel caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002;

CONSIDERATO che il registro unico delle fatture non può che essere gestito necessariamente dal Servizio Ragioneria;

RILEVATA l'esigenza di emanare apposite direttive per disciplinare le procedure interne mirate alla istituzione del registro unico delle fatture, al pervenimento delle fatture complete di tutti i dati da riportare nel registro e alla loro regolare annotazione, cui dovranno conformarsi tutti i responsabili dei servizi e dei procedimenti;

VISTO il parere tecnico favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio interessato;

All'unanimità di voti, espressi a norma di legge;

DELIBERA

- a) Di prendere atto che è istituito il registro unico delle fatture in attuazione di quanto disposto dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
- b) Di approvare le direttive finalizzate alla presentazione delle fatture ed alla gestione del registro unico delle fatture che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- c) Di demandare al Segretario comunale la emanazione di eventuali direttive utili, per quanto non previsto nel presente provvedimento, a disciplinare le procedure interne per la tenuta e la gestione del registro delle fatture, che tutti i responsabili dei servizi e dei procedimenti amministrativi saranno tenuti ad osservare.
- d) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
- e) Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

**PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL
TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267**

OGGETTO: DIRETTIVE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL REGISTRO UNICO
DELLE FATTURE.

REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Bergaggi, lì 08/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PELUFFO Patrizia

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole.

Bergaggi, lì 08/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PELUFFO Patrizia



COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : ARBOSCELLO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Fulvio dott. GHIRARDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Bergoggi, li _____

L'IMPIEGATO DELEGATO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 16/09/2014 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il 22-set-2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Bergoggi, li 22-set-2014

F.to: IL MESSO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 134 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267

Bergoggi, li **02/10/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fulvio dott. GHIRARDO